



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2005 89



In copertina:

Profilo nella folla, 1910
Stefano Bricarelli



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Paolo DAVICO-BONINO
Vincenzo ENRICHENS
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono tratte dal catalogo
della GAM di Torino che raccoglie
le fotografie di Stefano Bricarelli

Editoriale

7 Il ruolo sociale dell'avvocatura e la centralità del sistema ordinista
di Antonio Rossomando

La formazione e l'accesso

- 9 Come formare l'avvocato di Alarico Mariani Marini
12 Le scuole torinesi di Paolo Davico Bonino
14 L'accesso alla professione in (alcuni) paesi dell'Unione Europea
di Davide Mosso
17 Generalisti o specialisti di Emiliana Olivieri e Cosimo Palumbo

A spese dello Stato

- 19 Il patrocinio a spese dello Stato di Michele Carpano
20 Il gratuito patrocinio in penale di Oliviero Dal Fiume

Sasso nello stagno

- 21 Indagini difensive: una risorsa da utilizzare con lealtà nei confronti
dell'ordinamento di Augusto Fierro e Roberto Macchia
24 Come funziona il Rege di Elena Negri
25 Ex-Cirielli di Sergio Badellino

Riflessioni

- 27 A un cittadino che deve credere nella Giustizia di Romana Vigliani

Vita associata

- 30 Commissione per le pari opportunità di Emilia Lodigiani
32 Fondazione Croce di Pier Luigi Amerio
34 Convenzione UIA, Università di Torino, Consiglio dell'Ordine
e Fondazione Croce per la raccolta delle normative regolanti
l'esercizio della professione nei vari stati

Ricordi

- 35 In ricordo di Mario Marone
di Annamaria e Gianfranco Marone
36 In ricordo di Antonio Forchino
di Antonio Rossomando
37 In ricordo di Michele Regina
di Alessandro Peyretti

Manoscritto

- 38 Camillo Voglino scrive di Rodolfo Venditti
Guida alla musica



Pubblicità
STUDIO BETA
10133 TORINO
Corso Moncalieri, 494/6 G
Tel. 011/661.04.49
Cell. 340/576.83.25

Ringraziamo la GAM di Torino e la famiglia Bricarelli che ci hanno concesso di pubblicare le fotografie di Stefano Bricarelli, artista e collega torinese (1889-1997)

LA REDAZIONE



Editoriale

IL RUOLO SOCIALE DELL'AVVOCATURA E LA CENTRALITÀ DEL SISTEMA ORDINISTA

Il tema del rapporto tra innovazioni legislative e ruolo della professione forense è sempre di attualità. Alcuni interventi di questi giorni ci danno l'impressione che si tenti di emarginare il sistema delle professioni con il pretesto che esse sono corporative e che comunque il professionismo costa troppo alle imprese e ai cittadini. Da più parti si dice: "Aboliamo gli Ordini". Abolire gli Ordini significa lasciare l'intero lavoro intellettuale senza difesa, in balia del c.d. "capitale speculativo". Col che si ignora che la base di ogni professione è costituita dall'insieme dei saperi, cioè da quel patrimonio intellettuale che Thomas A. Stewart chiama "il vero capitale".

Al Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Milano dal 10 al 13 novembre 2005, sono stati dibattuti i problemi di fondo: quelli cioè che attengono al ruolo che l'Avvocatura intende svolgere parallelamente ai miglioramenti del sistema dell'amministrazione della Giustizia, miglioramenti che sottintendono anche mutamenti di mentalità, dei modi di essere, dei modi di lavorare e di aggregarsi, da parte dell'Avvocatura in un mondo ormai globalizzato.

Il ruolo sociale dell'avvocato ha oggi un triplice significato:

- un significato di incentivo rispetto alla evoluzione della vita sociale, della organizzazione dei rapporti economici, della produzione normativa, della amministrazione della giustizia;



La punta di Portofino, 1930. Stampa alla gelatina bromuro d'argento, 286x203 (296x236)
Fondazione Torino Musei, Archivio Fotografico, Fondo Stefano Bricarelli

- un significato di controllo di legalità, con riguardo alla difesa dei diritti dei consociati e alla moralità del mercato;
- un significato di controllo all'accesso alla Giustizia e alla consulenza sulle questioni della vita quotidiana, professionale ed industriale.

Per quanto attiene al sistema ordinista, esso va considerato l'asse portante dell'Avvocatura italiana che su questa base emerge in virtù della legge del 1874. Agli Ordini sono affidate funzioni amministrative e tutti i compiti di controllo deontologico sulla professione sia al momento dell'ingresso di ogni avvocato nella professione stessa, sia nel corso dell'esercizio della sua attività professionale.

Questo non significa difesa corporativa della professione, ma difesa di un servizio a favore della collettività che pretende da parte dell'avvocato, attraverso un continuo aggiornamento professionale, una prestazione di qualità.

La centralità del sistema ordinista (che ad oggi non è in discussione in nessun altro Paese che si sia pronunciato con riforme liberalizzatrici del "mercato professionale"), è stata ribadita da ultimo nella sentenza della Corte Costituzionale n. 405 del 24/10/2005. Una sentenza con cui la Corte ha precisato che l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini «rispondono all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere a specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici di appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi, nonché di controllare il possesso e la permanenza dei

requisiti a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscriversi».

«Ciò – prosegue la Corte – è finalizzato a garantire il corretto "esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività"».

«Dalla dimensione nazionale – e non locale – dell'interesse sotteso alla sua infrazionabilità deriva che ad essere implicata sia la materia ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che l'art. 117 secondo comma lett. g) della Costituzione riserva alle competenze esclusive dello Stato, piuttosto che alla "materia professioni" di cui al terzo comma dello stesso art. 117, materia oggetto della competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni».

La Corte Costituzionale ha pertanto inteso sottolineare la riserva allo Stato della disciplina organizzativa delle professioni, la rilevanza nazionale degli Ordini locali, l'intangibilità delle funzioni istituzionali degli Ordini.

Per attribuire fondamento politico a questi principi è necessario rafforzare la competenza professionale dell'avvocato e il suo rigoroso rispetto dell'etica. Ciò anche in considerazione del rilievo costituzionale della professione forense la cui copertura da parte della Corte Costituzionale deriva dall'attribuire alla stessa professione funzioni di grande rilievo sociale (quale quello di consentire a tutti i cittadini l'accesso alla Giustizia).

L'affermazione che le professioni liberali, e quindi anche la professione forense, siano assimilabili a quelle imprenditoriali e che le associazioni di professionisti (di natura privata o di

natura pubblica) siano assimilabili alle associazioni di imprese, non è condivisibile. L'avvocato è diverso dall'imprenditore. La diversità è già nella diversità dello scopo delle due attività. L'attività del difensore risponde principalmente alla corretta tutela dei diritti del suo assistito, nel rispetto delle regole di giustizia; mentre quello dell'imprenditore risponde principalmente al conseguimento di un profitto.

La formazione dell'avvocato è strettamente legata alla sua professionalità.

Tale formazione deve essere realizzata attraverso la costruzione di un rigoroso iter formativo che, partendo dagli studi universitari, attraverso un percorso di "professionalizzazione", assicuri non soltanto l'immissione negli albi di professionisti di qualità, ma garantisca anche, ai cittadini, attraverso un controllo permanente delle competenze professionali, un reale ed efficace diritto di azione e di difesa. Sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale.

Il ruolo sociale dell'Avvocato trova fondamento politico non soltanto nell'obbligo di rispettare le norme deontologiche ma anche nell'obbligo di coltivare le sue specifiche competenze professionali.

La centralità del sistema ordinistico trova a sua volta giustificazione e legittimità nella disciplina organizzativa della professione, disciplina che non può prescindere dalla formazione iniziale, successiva e permanente dell'Avvocato.

Tutto ciò, per come è stato autorevolmente scritto, nello spirito di servizio: servire l'Avvocatura e il Paese.

Antonio Rossomando



La formazione e l'accesso

COME FORMARE L'AVVOCATO

Autonomia, qualità e metodo

Problema di metodo

L'attuale evoluzione delle proposte di riforma in materia di formazione per le professioni legali fa ritenere che per l'avvocato si approderà al cosiddetto "doppio binario", rappresentato dalla frequenza di un corso o presso le scuole universitarie di specializzazione ovvero, in alternativa, presso le scuole organizzate dagli Ordini forensi.

Anche per l'ammissione alle scuole forensi, come già avviene per quelle universitarie, dovrà essere previsto un numero predeterminato e una prova di ammissione. È questa oggi una soluzione obbligata considerato l'elevato numero di aspiranti alla professione legale. Poiché sono circa 30.000 i laureati in giurisprudenza che ogni anno presentano domanda per partecipare all'esame di abilitazione, predisporre un sistema di formazione per migliaia di laureati richiederebbe infatti un investimento in mezzi finanziari, in strutture e in corpo docente che né l'università né le istituzioni forensi sono in grado di sostenere.

Il riconoscimento legislativo del "doppio binario" richiederà tuttavia una equivalenza sostanziale tra i due sistemi formativi sotto profili quantitativi e qualitativi.

L'esperienza del primo biennio delle scuole universitarie non è stata positiva. Attualmente le ore di frequenza sono 500, in parte riservate a lezioni in aula e in parte a esercitazioni fuori aula. Le ore di lezione sono risultate eccessive, ed essendo affidate in gran parte al corpo accademico, si sono risolte in un prolungamento dell'insegnamento universitario, mentre le esercitazioni fuori



Balilla 4 marce, 1935. Proprietà Carla Bricarelli

aula presso gli studi o presso le sedi giudiziarie hanno avuto scarsa e difficoltosa attuazione.

Sulla base della esperienza del primo biennio è in corso una comune riflessione tra università e professioni legali per

una riforma che riservi un maggiore spazio nella gestione alle professioni legali, e per definire contenuti formativi differenziati rispetto alla didattica universitaria e maggiormente caratterizzati da un indirizzo professionale.

Si ritiene anche necessaria una sensibile riduzione delle ore nell'anno accademico per consentire al giovane laureato di svolgere un adeguato tirocinio biennale, senza il quale non è ammissibile che possa partecipare all'esame di abilitazione e per coordinare in modo più razionale l'insegnamento in aula, le esercitazioni fuori aula e la pratica professionale presso gli studi.

Questa convinzione si è fatta strada anche in seno alla Commissione ministeriale che si sta occupando della formazione dei legali, dove si prevede che nel biennio le lezioni in aula non superino le 600 ore oltre a 200 ore di tirocinio.

L'impegno didattico non può essere tuttavia misurato in ore/anno secondo la superata metodologia del docente in cattedra e del laureato in ascolto, ma è soprattutto problema di metodo, e qui di nuovo c'è poco o nulla.

La formazione per essere effettiva richiede infatti lavoro di gruppo, attività seminariale, ricerche tematiche, simulazioni processuali e un ruolo responsabile del laureato sotto la guida dei *tutor* e dei docenti.

La scuola forense

Anche le scuole forensi, dovendo aspirare al riconoscimento legislativo dei propri corsi ai fini del rilascio di un diploma che consenta al giovane che le ha frequentate di essere ammesso a un esame semplificato di abilitazione, dovranno riorganizzarsi secondo un modello organizzativo e fortemente innovativo sul piano didattico.

Inoltre, poiché probabilmente, il conseguimento del diploma di formazione sarà rilasciato a seguito di una verifica avanti a una commissione esterna alla scuola, il livello qualitativo dell'insegnamento dovrà essere tale da consentire ai giovani di superare la prova.

Ciò che occorre evitare è una mera riproposizione del modello delle scuole universitarie nelle scuole forensi. Le prime sono infatti scuole di formazione comune per magistrati, avvocati e notai, e ciò ne condiziona

contenuti e finalità, mentre le scuole forensi hanno la finalità specifica di formare avvocati e ciò richiede metodologie e contenuti strettamente coerenti con le esigenze della professione forense.

La prospettiva delineata impone all'avvocatura la soluzione urgente di due problemi fondamentali per la costruzione di un efficiente sistema formativo autogovernato: la formazione dei formatori e la riorganizzazione delle scuole e dei corsi forensi esistenti.

Il problema dei formatori non è solo italiano, ma europeo: numerose sono le raccomandazioni della Federazione degli Ordini Europei e del CCBE perché le istituzioni nazionali forensi affrontino decisamente il problema della formazione dei formatori, che consiste nella creazione in seno all'avvocatura di una classe docente motivata e qualificata che sia in grado di attuare un valido modello didattico per il giovane avvocato.

Qui bisogna ripetere quanto il Centro di formazione del CNF ha affermato da alcuni anni e cioè che occorre prendere più decisa coscienza del fatto che la formazione dell'avvocato non è principalmente preparazione all'esame di abilitazione, come sinora è avvenuto nella maggioranza dei casi.

La formazione promossa dall'avvocatura deve consistere soprattutto in un processo di preparazione all'esercizio della professione sotto il profilo della maturità culturale, della preparazione giuridica e della acquisizione di tutte quelle abilità e tecniche professionali che sono necessarie per esercitare l'avvocatura a un livello iniziale accettabile di qualità e di correttezza.

Questo concetto di formazione è coerente con il sistema che si va delineando e che dovrà inevitabilmente risolversi in un modello che attui una preselezione nella fase dell'ammissione al percorso formativo, come avviene da molti anni in Francia o in Germania dove pure esistono sistemi formativi tra loro diversi. In tal modo coloro che sono ammessi alla scuola di

formazione avranno notevoli possibilità di percorrere positivamente la fase propedeutica all'esame di abilitazione, ribaltando il sistema attuale che presenta notevoli aspetti di iniquità in quanto la selezione avviene, o dovrebbe avvenire, dopo che il giovane ha concluso gli studi universitari, ha compiuto un periodo di pratica, ha trascorso qualche anno sostenendo una o più prove di esame, cosicché la decisione se ammetterlo alla professione è rinviata a un momento in cui al giovane la opzione per diversi indirizzi professionali è di fatto ostacolata da molteplici fattori personali e sociali.

La sdrammatizzazione della finalità selettiva dell'esame accentua pertanto l'esigenza che la formazione abbia una più ampia e razionale prospettiva.

Occorre ribadire che la formazione dell'avvocato non può consistere in una didattica delle materie del diritto propria dell'insegnamento universitario, ma deve essere basata sui principi fondamentali del diritto, sull'approfondimento delle novità legislative e giurisprudenziali e sull'analisi della evoluzione dell'ordinamento giuridico, sulle discipline e le tecniche per l'applicazione del diritto. Ci riferiamo in particolare alla teoria e alla tecnica dell'argomentazione giuridica, al linguaggio giuridico e al suo rapporto con il linguaggio comune, al metodo giuridico della ricerca e dell'interpretazione, all'analisi economica e sociale del dato normativo e giurisprudenziale, alla psicologia giuridica e alle tecniche della comunicazione centrate sullo "stile" del giurista, della mediazione e della negoziazione, all'approfondimento delle tecniche per l'organizzazione del discorso difensivo scritto e orale, e allo studio della deontologia e dell'etica professionale con particolare riguardo alla responsabilità sociale dell'avvocato.

Cultura, inoltre, è soprattutto progresso nelle conoscenze e nei metodi e la cultura professionale che la scuola di formazione deve offrire ai giovani deve fondare la sua effettività sulla coesistenza di tradizione e innovazione.

Potenziare l'esistente

Ciò ovviamente richiede una profonda ristrutturazione dell'attuale sistema delle scuole e dei corsi forensi. Occorrerà che le singole iniziative vengano potenziate, possibilmente attraverso l'associazione tra ordini e tra scuole e corsi esistenti in modo da dar vita a strutture che soddisfino uno *standard* minimo di funzionalità ed efficienza necessario per ottenere il riconoscimento legale.

Le scuole che non riusciranno a dotarsi di questi *standard* potranno seguitare a operare come corsi facoltativi di preparazione all'esame destinati tuttavia a una inevitabile perdita di rilievo.

Lo sforzo dell'avvocatura deve quindi concentrarsi sulla trasformazione dell'attuale situazione caratterizzata da iniziative disomogenee e fortemente diseguali in un sistema formativo diffuso sul territorio, ma non dispersivo, costituito da scuole che assicurino l'assorbimento potenziale di almeno 10.000 giovani laureati, ciascuna delle quali sia in grado di sostenere l'impegno didattico che abbiamo descritto.

Naturalmente le scuole dovranno adottare metodi e contenuti didattici omogenei su tutto il territorio, anche se con differenziazioni nell'ambito di programmi predeterminati, che comunque non dovranno incidere sul livello qualitativo dell'insegnamento.

Ciò pone anche un problema di mezzi finanziari.

Su questo problema si è lungamente e inutilmente dibattuto e il risultato di questo dibattito ha reso a tutti evidente che non è possibile attendersi finanzia-

menti da parte dello Stato, e che pertanto l'avvocatura dovrà far fronte con i suoi mezzi alla formazione, se intende gestire in autonomia e indipendenza questa fase importante della propria funzione sociale.

I progetti di legge di riforma dell'ordinamento peraltro prevedono la possibilità di imporre contributi per finanziare le attività di formazione e il grande numero di avvocati oggi iscritti agli albi consente di ritenere che il sacrificio che sarà richiesto a questo fine sarà assolutamente sostenibile.

Inoltre, come già avviene per le scuole universitarie, una offerta formativa qualificata, che consenta vantaggi a chi la utilizza, rende legittima la richiesta di un contributo a chi le frequenta.

D'altra parte è inutile ricordare ancora una volta che qui si tratta di fare una scelta di politica dell'avvocatura e la scelta è se intendiamo rafforzare il nostro sistema di autogoverno della professione ovvero se ci rassegnamo a farlo gestire da altri, dalle università, dalle numerose scuole private, o da strutture dipendenti dal Ministero.

Università e Magistratura

È importante anche sottolineare che le scuole forensi dovranno promuovere una collaborazione con le facoltà universitarie e con la magistratura.

La scelta dell'avvocatura, che si è già manifestata nel richiedere maggiori spazi nella gestione delle scuole universitarie, non può che essere di apertura al contributo dei docenti universitari, che sono in gran parte avvocati, e dei magistrati, con i quali dobbiamo coltivare una cultura comune

della giurisdizione e concorrere a migliorare la qualità della giustizia attraverso una migliore qualità di coloro che vi operano.

Anche lo scambio di esperienze tra scuole forensi e scuole universitarie, soprattutto per quanti frequentano queste ultime per accedere all'avvocatura, potenzierà il livello culturale e formativo di entrambe.

Non sappiamo come e quando l'attuale sistema sarà riformato, anche se vi sono segni abbastanza precisi su alcuni punti, quali il sistema del "doppio binario" e un numero predeterminato di posti in ciascun percorso formativo.

In attesa che i progetti in discussione assumano precisi contorni normativi l'impegno dell'avvocatura è quello di trovarsi attrezzata allorché la riforma sarà attuata, con un sistema formativo che prefiguri quello che sarà previsto dal legislatore.

Ciò non significa affatto che quanto realizzato sinora dagli Ordini debba considerarsi inutile: al contrario, la nuova fase è resa possibile proprio dalla esistenza di una rete formativa su tutto il territorio, con strutture in alcuni casi efficienti e ben organizzate, con docenti impegnati in questo importante e nuovo esperimento.

Si tratta ora di compiere un ulteriore passo in avanti, incalzati dal legislatore e dalla concorrenza che in questo settore occuperà rapidamente gli spazi lasciati liberi dalle istituzioni forensi.

Auguriamoci di non trovarci costretti in un futuro prossimo a ricercare inutilmente il tempo perduto.

Alarico Mariani Marini



La formazione e l'accesso

LE SCUOLE TORINESI

Il tema della formazione e della preparazione professionale degli aspiranti avvocati è diventato ormai un argomento di primaria importanza. Credo che ciò sia dovuto al combinarsi di vari fattori tra loro non sempre collegabili, almeno apparentemente.

Uno di questi è il considerevole (e incontrollabile?) numero di nuovi legali che ogni anno gli ordini abilitano all'esercizio della professione senza che a questo incremento di professionisti corrisponda un aumento altrettanto sensibile dell'offerta di lavoro: in sintesi, *sempre più avvocati con sempre meno lavoro*.

Non potendosi qui approfondire le ragioni di tale (preoccupante) tendenza, ed in particolare la complessità che sottende l'analisi del secondo profilo a cui si è appena accennato, basterà pensare che all'esplosione demografica del ceto forense rischia di conseguire l'inevitabile crisi dell'assetto corporativo della professione e il progressivo affievolirsi dei valori deontologici e dei vincoli associativi.

Così, se gli avvocati vogliono correggere questa prospettiva, è anche sul piano della "qualità del servizio reso" che ci si deve muovere con determinazione e chiarezza di intenti.

In quest'ottica, assume quindi particolare rilievo la cura e la preparazione della formazione professionale degli aspiranti avvocati.

Si vuole qui brevemente accennare ai corsi di preparazione per l'esame da avvocato che si svolgono a Torino.

Oltre a quello che tiene il nostro Consiglio dell'Ordine in collaborazione con l'Università degli Studi (referente prof. avv. F. Dassano) e che vanta più di 300 iscritti (costo del corso 310,00), ne abbiamo individuati altri tre.



Fiat Prima 2200, 1917. Proprietà Carla Bricarelli

Il primo (in ordine alfabetico) fa capo alla Lumina S.r.l. (corrente in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 76, responsabile dott. Giorgio Romano):

LUMINA S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II n. 76 - TORINO

DOCENTI:

Dir. Civile: Avv. Silvia Corsini (1976 - iscr. Albo 25/10/2004); Avv. Marcello Recluta (1972 - iscr. Albo 10/12/2001)

Dir. Penale: Avv. Luca Icardi (1971 - iscr. Albo 04/11/2002); Avv. Davide Angeleri (1972 - iscr. Albo 25/11/2002)

COSTO:

€ 850,00 + IVA

STRUTTURA LEZIONI:

13 LEZIONI SETTIMANALI - SABATO MATTINO (17 e 24 settembre; 1-8-15-22-29 ottobre; 5-12-19-26 novembre; 3-10 dicembre)

N. PARTECIPANTI:

massimo 15-20

Il secondo è tenuto dall'Associazione NOESIS (corrente in Torino, via S. Francesco d'Assisi n. 1), che opera in regime di no profit, il cui responsabile è l'avv. Paolo Fais:

NOESIS

Via San Francesco d'Assisi n. 1 - TORINO

DOCENTI:

Dir. Civile: Avv. Paolo Fais (1971 - iscr. Albo 2003); Avv. Andrea Greca (1971 - iscr. Albo 2003); Avv. Roberto Bausardo (1967 - iscr. Albo 1997)

Dir. Penale: Avv. Luca Angeleri (1962 - iscr. Albo 1992); Avv. Luca Icardi (1971 - iscr. Albo 2002); Avv. Maurizio Caldararo (1975 - iscr. Albo 2004)

COSTO:

€ 850,00 senza IVA

STRUTTURA LEZIONI:

LEZIONI SETTIMANALI (venerdì pomeriggio) - (da settembre a novembre)

N. PARTECIPANTI:

15 CIRCA

Il terzo fa capo alla "SCUOLATIBIUM" (corrente in Torino, via Caboto n. 27), struttura nella s.a.s. LITUBIUM (di Arona Emilia e Guardamagna Maria Laura, con sede in Milano, via Senato n. 12), cui referente è l'avv. Alberto Manzella di Torino:

SCUOLATIBIUM

Via Caboto n. 27 - TORINO

DOCENTI:

Dir. Civile: Avv. Davide Guardamagna (1967 - iscr. Albo Milano 1996) e Avv. Alberto Manzella (1967 - iscr. Albo 1998).

Dir. Penale: Prof. Andrea Perini (Prof. Facoltà di Economia a Torino)

Dir. Penale processuale: Avv. Roberto Brizio (1966 - iscr. Albo 1995)

COSTO:

€ 480,00 + IVA (TRIMESTRALE)

STRUTTURA LEZIONI:

LEZIONI SETTIMANALI (venerdì pomeriggio, per nove mesi)

N. PARTECIPANTI:

numero limitato di persone - test attitudinale di ammissione (circa 100).

Come si può notare, il corpo docente risulta formato da colleghi che sono professionalmente molto giovani (il più "anziano" di tutti è iscritto all'albo dal 1992).

Tale dato si presta ovviamente a riflessioni di vario genere, che non possono certo occupare questa sede.

Forse un maggior raccordo, quanto ai contenuti ed ai programmi tra i sin-

goli corsi garantirebbe una migliore appetibilità di queste "scuole" sotto il profilo dell'offerta formativa.

La qualità dell'offerta formativa dipende infatti sia dagli argomenti individuati per l'approfondimento, sia dal metodo seguito nel trattare detti argomenti, sia dalla serietà delle prove di verifica.

Il controllo sull'uniformità dei piani didattici, che dovrebbe contraddistin-

guere i corsi di preparazione all'esame, non può che spettare al Consiglio dell'Ordine, a cui si potrebbe affidare il compito di "monitorare" tutti i vari corsi di preparazione all'esame.

Ma la migliore preparazione all'esame da avvocato continua a rimanere una buona pratica presso lo studio legale che si è scelto per cominciare la professione.

Paolo Davico Bonino



La formazione e l'accesso

L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE IN (ALCUNI) PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Scrivendo queste righe, si è appreso che la direttiva Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi nello spazio dell'Unione Europea potrebbe non essere applicata alle Libere professioni.

Sarebbe in contrasto con la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e un emendamento, votato in prima lettura dalla commissione mercato interno del Parlamento Europeo, ha previsto quindi norme di salvaguardia per i sistemi nazionali.

Quest'articolo, che fa un'analisi comparata sull'accesso alla professione forense nei paesi dell'Unione Europea (alcuni), dovrebbe quindi essere ancora attuale.

La "Paziienza" si è occupata abbastanza di recente del progetto di riforma dell'ordinamento professionale e della nuova disciplina dell'accesso in Italia (n. 80 ottobre 2003, F. Vallosio, V. Enrichens). Così come ha trattato il tema dell'esercizio della professione forense nell'Unione Europea sotto il profilo della libera circolazione degli avvocati (n. 79 giugno 2003, F. Vallosio).

Vediamo ora invece, sinteticamente, come si diventa avvocati in alcuni dei paesi dell'Unione Europea.

Con una premessa metodologica.

L'ordine seguito è quello alfabetico della lingua italiana (ma se avessimo utilizzato quale criterio quello della facilità dell'accesso avremmo cominciato dalla Spagna, che non conosce né formazione né esame di abilitazione e che consente al laureato di difendere fin da subito persino nelle giurisdizioni

superiori, e finito con l'Austria).

Letto l'articolo sarà tra l'altro possibile conoscere come si dice avvocato in 11 diverse lingue (per chi già non lo sapesse).

AUSTRIA

Sono previsti un periodo di tirocinio (di cinque anni) e il superamento di un esame.

Il tirocinio si svolge in parte presso il Tribunale, con un percorso formativo di nove mesi, e per il resto presso uno studio legale. Si viene iscritti quali praticanti procuratori alla Camera degli avvocati; c'è obbligo di frequentazione dei corsi di formazione che questa predispone; si può, con eccezioni, sostituire il titolare. Il superamento dell'esame dà il titolo di "*rechtsanwalt*".

BELGIO

La pratica, presso un avvocato, dura tre anni. Sono richieste frequenza dello studio, attività di udienza, soluzione delle questioni giuridiche assegnate, partecipazione ai corsi pratici organizzati dal Consiglio dell'Ordine. Al termine del secondo anno di formazione occorre superare una prova attitudinale. Si diventa infine "*avocat*".

DANIMARCA

L'"*advokat*", prima di diventare tale, svolge pratica per tre anni presso uno studio, con obbligo di partecipazione alle udienze. È facoltativo seguire corsi di formazione. Non sono previsti esami.

FINLANDIA

L'accesso alla professione conosce un primo filtro all'università, gratuita ma a numero chiuso. Si richiede una pratica nell'ambito delle attività legali di quattro anni, dei quali due presso uno studio. Non vi sono scuole di formazione. L'esame, sostenuto presso il Consiglio dell'Ordine, ha per oggetto la sola deontologia. Quando lo si supera si diventa "*aslanajaja*".

FRANCIA

Il primo passo per divenire "*avocat*" è il superamento di un esame (severo) scritto e orale (percentuale dei promossi 20% circa) che consente di accedere a un centro formativo.

Tali centri sono dislocati per regioni e organizzati dagli Ordini con le università.

L'allievo avvocato vi riceve una formazione di base (360/500 ore) che consiste tra l'altro nella redazione di atti (40), nello studio della deontologia (80), delle tecniche processuali (60), della comunicazione orale (40) e di una lingua straniera (40).

Al contempo egli deve svolgere uno *stage* presso un avvocato, un altro professionista del diritto, un agente contabile ovvero un organismo giudiziario in Francia o all'estero. Durante tale periodo non si può sostituire al *dominus*.

Al termine della scuola di formazione si affronta l'esame per il certificato di attitudine alla professione di avvocato (se non superato, è richiesto un'ulteriore anno di formazione; dopo il



Lancia Appia, 1953. Fondazione Torino Musei, Archivio Fotografico, Fondo Stefano Bricarelli

secondo insuccesso, salvo eccezioni, non si può più accedere all'esame).

Superato l'esame si diventa avvocato e si possono compiere tutti gli atti della professione.

Occorre tuttavia ancora frequentare un'ulteriore *stage* biennale che da un lato consiste nella frequentazione di uno studio legale (ovvero anche di un ufficio pubblico) e dall'altra nello svolgimento di corsi di formazione teorica presso università o grandi scuole.

Terminato anche questo periodo il consiglio di amministrazione del centro di formazione rilascia il certificato di fine pratica a chi ha soddisfatto tutti gli obblighi e si diventa avvocato a pieno titolo.

GERMANIA

La legislazione federale fissa alcuni principi generali. Gli stati regionali

adottano poi una propria legislazione, che può differire anche notevolmente.

Il corso di studi si conclude con un primo esame di stato di otto prove scritte e una orale sulle materie giuridiche fondamentali.

La formazione è comune a magistrati, avvocati e notai.

Qui di seguito vedremo ciò che accade in Baviera.

Si viene assunti nella pubblica amministrazione con *status* di impiegato (referendario) e si svolge un periodo di lavoro in uffici giudiziari civili e penali e in uffici amministrativi.

Per un certo tempo (4 mesi) si frequenta uno studio di avvocati (a ciò autorizzati).

Vi è obbligo di frequentare corsi e partecipare a gruppi di lavoro.

Trascorsi venti mesi dal primo periodo di pratica si sostiene un secondo

esame di stato costituito da undici prove scritte.

Svolto un ulteriore periodo di pratica di quattro mesi presso autorità ed enti nazionali o internazionali, si è ammessi all'esame orale che, in caso di esito negativo, può essere ripetuto una volta soltanto.

I migliori classificati possono scegliere di accedere alla magistratura. Per i notai il criterio di nomina è simile a quello italiano.

L'avvocato – "*rechtsanwalt*" – è iscritto a un ordine e ammesso a esercitare presso un dato organo giurisdizionale locale di prima istanza. Trascorsi 5 anni, e rinunciando ai gradi giurisdizionali inferiori, può richiedere di svolgere le proprie funzioni nanti la Corte d'Appello. Il meccanismo di ammissione fa sì che il numero di cassazionisti sia molto limitato.

GRECIA

Per divenire “*dikigoros*” occorre svolgere pratica presso un avvocato (che abbia almeno 5 anni di esperienza); partecipare a corsi di formazione; superare, presso la sede di Corte d'Appello, una prova scritta e una orale.

LUSSEMBURGO

La formazione dura 3 anni. Il praticante deve seguire corsi di preparazione e lavorare, presso il Tribunale e gli uffici fiscali, sotto il controllo del *dominus*.

Al termine della pratica, superata presso il Tribunale una prova scritta e una orale, si può essere iscritti all'Ordine quale “*avocat*”.

OLANDA

È richiesta la pratica di 3 anni presso lo studio di un avvocato (che abbia almeno 7 anni di esperienza). Questi annualmente invia rapporti all'Ordine e il praticante che non si attenga alle prescrizioni richieste è cancellato dall'Albo dei praticanti.

Nel primo anno si deve obbligatoriamente partecipare a sei corsi (per un totale di 90 mezzeggiate) organizzati dall'Ordine degli Avvocati. Al termine si sostiene un esame.

I corsi, più specializzati e con frequenza obbligatoria, proseguono anche nei due anni successivi. Si diventa “*advocat*”.

È prevista poi per tutti gli avvocati una formazione permanente. Ogni avvocato deve accumulare almeno 16 punti di formazione per anno. Ciò avviene attraverso la frequentazione di corsi in istituti di formazione riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine (1 punto per ogni ora), compiendo presso gli stessi conferenze (2 punti per ogni ora) ovvero pubblicando articoli su riviste giuridiche (1 punto ogni 500 parole).

PORTOGALLO

La formazione pratica dura 18 mesi distinti in due periodi.

Nel primo, di 3 mesi, si frequenta presso il proprio consiglio distrettuale un corso di formazione. Prima di poter

accedere alla seconda fase, occorre sostenere con esito positivo un esame.

Nei 15 mesi successivi è obbligatoria la frequentazione di uno studio professionale.

Il superamento di un esame orale consente infine l'iscrizione all'albo quale “*advogado*”.

SPAGNA

I soli requisiti necessari per diventare “*abogado y procurador*” sono, dopo la laurea, domiciliarsi presso uno studio legale e chiedere l'iscrizione.

I maggiori Consigli dell'Ordine organizzano gratuitamente e senza esame di selezione corsi di preparazione facoltativi della durata di due anni.

SVEZIA

Per iscriversi all'albo occorre aver svolto almeno 5 anni di pratica legale. Non c'è obbligo di frequentazione di corsi di formazione, che vengono peraltro organizzati oltre che dall'Ordine professionale, dalle Università e da altri enti.

Davide Mosso

Dr. G.L. Pagliano

Medico Chirurgo - Specialista in urologia

10128 Torino - Corso G. Ferraris, 119

Tel. 011 503063 - 011 5817585- Fax 011 50 33 63

e-mail: info@giustinopagliano.it

Aut. n. 103 del 19/12/95



La formazione e l'accesso

GENERALISTI O SPECIALISTI

Ferve ormai da tempo un ampio dibattito all'interno dell'avvocatura, associata e non, su una professione che sembra entrata in una fase di profonda crisi. Una delle cause viene individuata nel vertiginoso aumento degli iscritti alla professione forense che non pare giustificato dall'aumento dei procedimenti trattati, né proporzionato all'aumento dei magistrati.

Pare anche di poter affermare che un numero significativo di laureati in giurisprudenza tenta la strada

della professione spinto più dalla scarsità di offerte lavorative che non da un reale interesse per l'attività di avvocato.

La conseguenza è un sovradimensionamento dell'offerta con risvolti anche sul piano della concorrenza professionale non sempre improntata ai canoni della correttezza.

A ciò si accompagna un parallelo discorso relativo ai problemi di qualificazione dell'accesso alla professione che necessitano di un intervento volto a introdurre percorsi formativi che consentano un accesso di qualità non meramente finalizzato al superamento dell'esame di abilitazione.

Problemi particolarmente sentiti dai penalisti il cui operato è volto a tutelare la libertà personale dei cittadini, bene costituzionalmente protetto.

Su questi temi è bene ricordare che al congresso nazionale dell'Unione delle Camere penali, tenutosi a Bari nell'ottobre del 2004, venne approvata all'unanimità una mozione con la quale si impegnava la Giunta a inserire nel proprio programma iniziative politiche sui temi dell'accesso alla professione forense, degli albi di specialità nonché di promuovere e coordinare lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza da parte del-

l'avvocato del proprio ruolo all'interno del processo.

La delibera si inserisce proprio nella battaglia che i penalisti da anni portano avanti per la credibilità della giurisdizione che non può prescindere da un esame critico del mondo dell'avvocatura, della sua preparazione, della sua capacità di rivestire un ruolo di garante nel processo.

In questo contesto è ineludibile affrontare il tema dell'accesso alla professione non solo modificando l'esame ma disincentivando l'ingresso di chi non sia effettivamente interessato alla futura professione.

Da un lato responsabilizzando i colleghi al fine di non consentire pratiche fittizie prevedendo controlli a campione e sanzioni disciplinari nei confronti degli abusi.

Dall'altro rendendo la scelta di intraprendere la carriera forense non sussidiaria ma esclusiva e preclusiva attraverso l'istituzione di un elenco di incompatibilità tra la figura del praticante e l'esercizio di altre attività lavorative.

Al problema dell'accesso si affiancano quello della formazione e dell'aggiornamento non come prolungamento della preparazione universitaria perché il giovane abilitato abbia le nozioni sufficienti, la padronanza degli strumenti di conoscenza, di comportamento deontologico e di organizzazione che possano consentire al cittadino/cliente di essere assistito in modo "protetto".

L'avvocato penalista deve vedere riconosciuta la sua professionalità specialistica.

L'istituzione di una specificazione specialistica nell'ambito degli albi forensi tutelerebbe non solo l'avvocato da intrusioni spesso improprie e motivate solo da interessi economici ma soprattutto l'utente dal rischio

concreto e incalcolabile di essere difeso da chi ha la qualifica di avvocato ma non ha le necessarie competenze specifiche.

A queste delicate questioni è necessario che l'avvocatura e in particolare i penalisti trovino soluzioni per evitare di subire regole scelte da altri.

Il discorso da affrontare in sede di riforma dell'ordinamento professionale forense è quello legato a una effettiva specializzazione.

Non è più ammissibile assistere quotidianamente alle distorsioni a danno del processo, degli assistiti e della credibilità generale dell'avvocatura che derivano dall'esercizio della difesa nelle aule penali da parte di avvocati che mancano spesso delle più elementari cognizioni processuali e sostanziali.

L'osservatorio offerto alla Camera penale dalla gestione unitamente al Consiglio dell'Ordine, della Scuola Tecnica per l'accesso alla difesa di ufficio ci conferma che l'avvicinamento di molti colleghi alla difesa penale è motivato da fattori meramente economici.

Anche in questo caso è necessario correggere attraverso un maggiore controllo sotto il profilo deontologico per evitare di avere difensori di ufficio inconsapevoli di quale sia il ruolo del difensore penale.

Il problema della specializzazione degli albi è assai complesso soprattutto con riferimento all'individuazione dei criteri attraverso i quali attribuire i titoli di specializzazione ma è imprescindibile al fine di garantire effettività al diritto di difesa.

A ciò si deve brevemente aggiungere che nell'ambito del più ampio contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea fondata sul "mutuo riconosci-

mento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie” tra gli stati membri per l'avvocato l'esigenza di specializzazione non è più una mera opzione, ma costituisce il parametro per distinguere una situazione di effettività dalla semplice apparenza dell'esercizio del diritto di difesa.

Non pare possibile ipotizzare nell'istituzione della specializzazione un divieto che limiti l'esercizio professionale.

Ma l'acquisizione e l'uso della qualifica dovrebbe determinare un cambiamento culturale, non più un avvocato “tuttologo”, ma un professionista cui il cittadino si rivolge per le sue specifiche competenze così come avviene in campo medico.

Le modalità di attuazione vanno pensate con riferimento a tre situazioni:

1. momento dell'accesso alla professione (pratica ed esame di Stato);
2. patrocinio dinanzi alle magistrature superiori (Cassazione);
3. disciplina esistente: coloro che sono già iscritti agli albi.

Sin dal momento dell'accesso parrebbe necessario introdurre elementi di specialità per dare un'impronta sulla futura attività prevedendo un esame più specifico che possa rappresentare una dimostrazione dell'effettiva pratica svolta con indicazione da parte del candidato del settore di specializzazione.

Ferma restando la necessità del superamento di prove in tutti i settori del diritto prevedere l'introduzione anche di prove diverse con riguardo alla specializzazione.

Per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori prevedere la necessità di superare un esame distinto per ciascun settore del diritto dopo l'eserci-

zio di un certo numero di anni di professione.

Più complesso l'intervento sull'esistente; per quanto riguarda l'esercizio avanti le giurisdizioni superiori entro un termine prefissato “i cassazionisti” avrebbero l'obbligo di optare per una delle specializzazioni.

Per chi è iscritto agli albi prevedere l'obbligo di opzione segnalando al proprio ordine forense il settore di attività potendosi poi fregiare del titolo di specializzato oppure facoltatività della scelta con permanenza nell'albo per un certo periodo di specializzati e non.

Si tratta ovviamente solo di alcune brevi riflessioni che perciò stesso non hanno alcuna pretesa se non quella di offrire uno stimolo sull'argomento.

**Emiliana Olivieri
Cosimo Palumbo**



Citroën SM. Collina Torinese, 1970. Proprietà Carla Bricarelli



A spese dello Stato

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Siamo a quasi tre anni e mezzo dalla entrata in vigore della normativa concernente il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione e possiamo fare un primo bilancio in relazione al nuovo compito al quale è stato chiamato il Consiglio dell'Ordine.

Nell'anno passato le domande furono 1.464, mentre per l'anno in corso, alla data del 3.12.2005, risultano pervenute 1.784 domande.

Il Consiglio si è trovato nella necessità di fare fronte alle molteplici attività di segreteria collegate al patrocinio a spese dello Stato e ha progressivamente potenziato il servizio, al quale sono attualmente destinate due persone in via esclusiva, mentre altre due sono impiegate per circa la metà del loro orario di lavoro.

A ciò si aggiunge la preziosa e decisiva collaborazione di un buon numero di colleghi, che, attraverso lo sportello di giustizia, ascoltano direttamente i cittadini e li aiutano nella individuazione specifica delle pretese che essi intendono fare valere in giudizio e, se del caso, evidenziano la manifesta infondatezza delle pretese stesse.

Il Presidente del Tribunale – che di ciò ringraziamo vivamente – dalla scorsa estate ha messo a disposizione del Consiglio l'Aula n. 10, sita al piano terreno, in corrispondenza della Scala A, e quindi lo sportello di giustizia opera da allora in tale posizione decentrata rispetto ai locali del Consiglio, sempre secondo il consueto orario dalle ore 11,00 alle ore 12,00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

In effetti le richieste di ammissione sono in costante e imponente aumento rispetto agli anni precedenti e il numero delle persone presenti nei locali del Consiglio negli orari di ricevimento del pubblico del patrocinio a spese dello Stato stava diventando sempre più di difficile gestione.

E ciò fa comunque sorgere l'esigenza che, in ipotesi di nomina di fiducia, sia l'avvocato prescelto e iscritto nell'elenco per il patrocinio a spese dello Stato a controllare che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia correttamente predisposta e sottoscritta, curandone direttamente il deposito con i necessari allegati, al di fuori degli orari dello sportello di giustizia, che è per sua natura destinato a chi un avvocato di fiducia non ce l'ha.

Al di là del maggiore carico di lavoro che ricade sul Consiglio e del quale gli iscritti devono essere informati, il patrocinio a spese dello Stato rappresenta per gli avvocati una nuova opportunità di lavoro, che, come tale, non può e non deve essere sottovalutata.

E ciò tanto più in un momento nel quale la professione dell'avvocato si trova ad affrontare – e non solo nella nostra città – un momento critico, nel quale si sommano la riduzione in generale delle opportunità di lavoro e l'aumento esponenziale del numero di giovani che si immettono nella professione, non trovando diversi sbocchi lavorativi.

Ricordo che la legge 24.2.2005 n. 25 ha ridotto da sei a due anni di iscrizione all'Albo l'anzianità per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e che il decreto legislativo 27.5.2005 n. 116, attuando la direttiva europea 2003/8/CE, ha ora previsto il patrocinio a spese dello Stato anche nei processi civili attinenti alle controversie transfrontaliere.

Il Consiglio dell'Ordine è ben conscio del proprio ruolo di ente al servizio dei cittadini e della giustizia nell'accesso alla tutela dei diritti per i non abbienti e proprio per ciò chiede ancora una volta e con il massimo calore che gli avvocati torinesi per il patrocinio a spese dello Stato svolgano con assoluta diligenza gli incarichi che vengono loro affidati, valutando le azioni da intraprendere anche in relazione alla concreta possibilità di raggiungimento del risultato sperato.

Una classe forense matura non dosa impegno e approfondimento a seconda del valore della controversia e della entità della parcella.

Michele Carpano



[Folla al Salone dell'Automobile di Torino, 1955?]. Fondazione Torino Musei, Archivio Fotografico, Fondo Stefano Bricarelli



A spese dello Stato

IL GRATUITO PATROCINIO IN PENALE

1 0.461 sono le parcelle relative a cause penali con patrocinio gratuito liquidate dal Consiglio dell'Ordine dal maggio 2001 al 31 dicembre 2004.

Non è stato impegno di poco conto, atteso che ognuna di queste ha richiesto un esame analitico.

Si è sempre cercato, per quanto possibile, di seguire criteri omogenei nel valutare l'impegno professionale dei colleghi, avendo riguardo, innanzitutto, di prendere in considerazione quelle attività ritenute indispensabili, e non superflue, per l'esercizio della difesa.

Trattandosi di denaro pubblico è apparso infatti opportuno privilegiare il criterio del rigore; diversamente a quanto è avvenuto e avviene per le parcelle ordinarie, per le quali viene liquidata ogni attività svolta a richiesta del cliente (vedasi ad esempio il numero delle sessioni).

La c.d. taxa di opinamento, prevista nella misura dell'1,5% sull'importo liquidato in regime di patrocinio gratuito, è apparsa inidonea a compensare anche solo gli sforzi economici affrontati dal Consiglio per gestire l'emergenza parcelle.

In questi anni è stato infatti necessario aumentare l'organico dei dipendenti per fronteggiare l'esponentiale aumento delle richieste di liquidazione.

Dal gennaio 2005, in forza della precedente legge finanziaria, non è più richiesto il parere del Consiglio dell'Ordine sulle parcelle relative alle cause penali seguite in regime di patrocinio gratuito.

Il compito di valutare la congruità delle note-spese è ora demandato al Giudice procedente.

I tempi necessari a ottenere il pagamento dei compensi sono purtroppo assai lunghi, ma almeno in un momento, come l'attuale, di disagio per molti, la solvibilità dello Stato non è in discussione.

Oliviero Dal Fiume



Salone di Berlino,
1939. Proprietà
Carla Bricarelli



In questo numero lanciamo tre sassi nello stagno. Il primo è dedicato agli avvocati: Augusto Fierro e Roberto Macchia ricordano ai colleghi le regole per il corretto svolgimento delle indagini difensive. Nel secondo Elena Negri segnala, a chi non lo ha verificato di persona, il cattivo funzionamento dell'Ufficio Centrale di Segreteria della Procura della Repubblica (REGE). Nel terzo Sergio Badellino lancia le prime ironie al Governo che ha da poco varato la "ex-Cirielli".

Un sasso nello stagno I

INDAGINI DIFENSIVE: UNA RISORSA DA UTILIZZARE CON LEALTÀ NEI CONFRONTI DELL'ORDINAMENTO

Sono trascorsi cinque anni dal varo della legge sulle investigazioni difensive, ormai entrata nel patrimonio culturale e di prassi di molti penalisti, ma rimane purtroppo inevasa la soluzione di alcune questioni di fondo solo parzialmente esplorate dal pur volenteroso intervento del Consiglio Nazionale Forense di modifica dell'art. 52 del codice deontologico.

Le proposizioni formulate nella norma paiono infatti non del tutto soddisfacenti sotto due profili. Dopo aver correttamente stabilito che la **valutazione della necessità od opportunità di svolgere indagini difensive** è affidata al difensore, il nostro "legislatore" domestico ha omesso infatti di indicare quali siano i criteri che dovrebbero presiedere alla scelta; così pure pare doveroso segnalare la mancata indicazione di quali debbano essere le modalità da adottare per la verbalizzazione della audizione testimoniale e, soprattutto, per la conduzione della stessa.

In assenza di un'adeguata esplicitazione su questi due punti, appare purtroppo rilevante il rischio che difensori inesperti o non assistiti da sufficiente correttezza possano – per eccesso di zelo o per collusione con il cliente – interpretare malamente il ruolo che il legislatore ha inteso affidarci, trasfor-

mandosi da difensori in favoreggiatori del proprio cliente.

Per questo – senza presunzione – ma nella consapevolezza di queste lacune ci sembra opportuno proporre alcune indicazioni pratiche, cui pare peraltro necessario anteporre una premessa di carattere generale.

Il processo non è il luogo della verità **assoluta** ma di quella **storica**, quindi solo **approssimata** o, meglio, **avvicinata** alla verità oggettiva.

Nel processo si tenta di ricostruire, attraverso i segni lasciati dal passato, se un certo fatto sia accaduto, quando, dove e perché ed è assolutamente normale che le verità delle parti possano essere molteplici, spesso diverse o anche confliggenti fra loro.

Il **sistema processo** contempla l'eventualità della consapevole e intenzionale alterazione della verità da parte dell'imputato, autorizzato a contrastare la pretesa punitiva dello stato anche con la menzogna consapevole. La testimonianza dovrebbe invece garantire - tenuto conto dell'obbligo di verità cui è vincolato il soggetto chiamato a deporre - un risultato in astratto affidabile: l'esperienza delle aule giudiziarie dimostra però che le cose non stanno così – non solo per l'eventualità (esplicitamente temuta dall'ordinamento) di una menzogna consapevole – ma

soprattutto per gli inevitabili errori percettivi, cognitivi o mnemonici dei testimoni.

Temi ben esplorati negli studi psicologici destinati alla materia che ci segnalano come gli errori nella testimonianza siano conseguenza dei limiti vuoi dei nostri processi di memorizzazione che di quelli di comprensione della realtà: nell'impossibilità di affrontare in questa sede una tematica così complessa, si rammentino – tra i meccanismi psicologici che possono indurre l'errore – il bisogno di conformità, la tendenza all'imitazione, l'influenza della suggestione, del pregiudizio, dello stereotipo, del plagio e via seguitando.

Tant'è vero che le professionalità di magistrati e avvocati, pur se spesso supportate esclusivamente dall'esperienza di "bottega", si confrontano con le contraddizioni, le incertezze, le illogicità della prova dichiarativa, usualmente sottoposta nel processo ad un vaglio di ragionevolezza finalizzato a rintracciare i sintomi di una ricostruzione della realtà storica vantaggiosa per la propria tesi.

Per altro verso, mantenendosi in un'ottica di **sistema**, occorre rammentare che – pur nel contesto di una irrinunciabile riaffermazione della parità delle parti nel processo penale – non

possono permettersi le differenze di ruolo istituzionale che connotano la parte pubblica e la difesa privata. Mentre il pubblico ministero è tenuto alla ricerca di una verità il più “oggettiva” possibile, di prove a carico ma anche a discarico, un analogo onere non può ovviamente incombere sul difensore cui, anzi, l’obbligo di fedeltà al cliente impone di ricercare una verità scagionante o attenuante.

La facoltà di assumere testimonianze e di verbalizzarle, attribuita a una parte che solo eventualmente mira all’accertamento della verità e che – per dovere istituzionale – nelle tracce del passato cerca un quadro favorevole alla posizione del proprio assistito, è stata

introdotta nell’ordinamento nell’ottica di un pieno ed effettivo dispiegamento del contraddittorio anche nel momento della formazione della prova.

Essa può peraltro produrre nel difensore un’allarmante tensione tra l’obbligo di fedeltà al proprio assistito e il confronto critico ed autonomo con la sua narrativa, le sue pretese, le sue aspettative: con il rischio di un mutamento, almeno in una certa misura, della relazione tra l’avvocato e la verità processuale e di un’accentuazione dell’ambivalenza della funzione difensiva, da sempre in precario equilibrio tra difesa del singolo e realizzazione dell’ordinamento.

Venendo ora alle indicazioni concre-

te ci sembra di poter ricavare dalle considerazioni sin qui svolte almeno due puntualizzazioni, di ordine generale, per una corretta gestione delle iniziative di indagine del difensore.

In primo luogo la raccomandazione a raccogliere la testimonianza nel più rigoroso rispetto di quelle regole – processuali e deontologiche – che presidiano (almeno in linea di principio) l’analoga attività condotta dal pubblico ministero.

Con riferimento alle modalità di conduzione e verbalizzazione delle indagini consistenti nell’audizione di persone informate sui fatti, occorre sottolineare che il verbale, se redatto in forma riassuntiva dovrà essere accom-



[Fiat Lingotto], 1927. Fondazione Torino Musei, Archivio Fotografico, Fondo Stefano Bricarelli

pagnato anche dalla documentazione fonografica del colloquio, come disposto dall'articolo 134 secondo comma c.p.p..

Ancora: il verbale dovrà essere preferibilmente redatto da un ausiliario del difensore, dovrà contenere le indicazioni previste dall'art. 136 c.p.p. e soprattutto l'integrale resoconto delle dichiarazioni rese dal testimone, non potendosi **evidentemente omettere quelle ritenute sfavorevoli al proprio cliente**.

Così pure va evidenziato che non sono consentite domande suggestive (le domande cosiddette chiuse), perché potrebbero alterare il ricordo del testimone e, conseguentemente, compromettere la genuinità di un elemento di prova raccolto al di fuori del contraddittorio; che andrà sempre rigorosamente rispettata la regola enunciata dall'articolo 188 c.p.p. che stabilisce il divieto di utilizzo, nell'assunzione della prova, di metodi o tecniche capaci di inquinare la genuinità.

La tematica più delicata è però certamente quella dei criteri da adottare per la valutazione della necessità o opportunità di svolgere indagini difensive.

Sul punto va osservato che le previsioni della legge 397/2000 sono finalizzate ad evitare il rischio che la libertà di esplorazione e di indagine del difensore possa essere limitata dal timore di incappare in prove a carico: al difensore – contrariamente a quanto succede per il pubblico ministero – viene infatti riconosciuta la facoltà di servirsi o meno del materiale raccolto, nell'esclu-

sivo interesse processuale del proprio cliente, potendo e dovendo astenersi dal presentarlo quando lo stesso risulti dannoso per l'assistito. A questa facoltà non può che corrispondere un divieto: quello – pacificamente derivante dal sistema ed esplicitamente enunciato dal Consiglio Nazionale Forense (art. 14, II comma, codice deontologico) – secondo cui "l'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. **In particolare non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false**".

Può però il difensore essere chiamato a farsi garante della verità? Con quali strumenti e con quali metodi gli sarà possibile **sapere** se le dichiarazioni davanti a lui rese siano o meno false?

La risposta a questi quesiti coinvolge inevitabilmente l'essenza del suo ruolo: tra il dovere di verità da una parte e l'obbligo di fedeltà al cliente dall'altra potrebbe infatti scaturire un corto circuito logico-giuridico da cui è possibile sottrarsi solo a condizione che si tenga ben ferma la considerazione della natura ancillare delle indagini difensive rispetto all'obiettivo di un pieno dispiegamento del contraddittorio nel processo penale.

In quest'ottica va rammentato che le indagini difensive rispondono ad una esigenza interna alla funzione difensiva – analoga ma non simmetrica alla funzione che le indagini preliminari svolgono per il P.M. nel determinarlo o meno all'esercizio dell'azione penale – e, per altro verso, assumono una valen-

za processuale vera e propria solo nel momento in cui la difesa decide di presentare al giudice gli elementi di prova raccolti oppure indica nella propria lista i testimoni da assumere.

Certo non può incombere sul difensore l'onere (inesigibile anche nei confronti della parte pubblica) di garantire la genuinità della prova.

Occorre dunque interpretare correttamente il divieto di introdurre nel processo dichiarazioni che si **sanno** false, procedendo ad una distinzione tra la fase della raccolta delle dichiarazioni e quella della produzione in giudizio.

Nella prima fase è fatto divieto al difensore di procedere alla audizione di soggetti di cui egli conosca l'intenzione di riferire il falso: ipotesi tutt'altro che inverosimile e che potrebbe, ad esempio, conseguire ad una sollecitazione da parte del cliente della cui collusività il difensore abbia consapevolezza.

Nella seconda fase, quella cioè della valutazione degli elementi raccolti ai fini del loro ingresso in giudizio, sul difensore incomberà l'onere di valutare se le dichiarazioni raccolte possano "tenere" nella prospettiva del vaglio dibattimentale: certo non quello di stabilire – con un giudizio a priori – se esse siano o meno genuine. Tenendo ben presente che l'unico rimedio in grado di ridurre (certo non di eliminare) il rischio di possibili menzogne o di errori dei testi a difesa risiede nella correttezza e nella imparzialità delle modalità di acquisizione e di verbalizzazione delle informazioni.

Augusto Fierro, Roberto Macchia



Un sasso nello stagno II

COME FUNZIONA IL REGE

2005: un anno da dimenticare per il cattivo funzionamento dell'Ufficio Centrale di Segreteria della Procura della Repubblica e in particolare del REGE!

Un ufficio di essenziale importanza che, se nei fatti non funziona a causa dei ritardi con cui vengono fornite le informazioni richieste da avvocati e cittadini o addirittura perché inaccessibile per le code che si formano ai pochissimi sportelli funzionanti, finisce con il limitare ed alcune volte impedire lo svolgimento dell'attività di difesa, come giustamente è stato sostenuto dai rappresentanti del Consiglio dell'Ordine in uno dei tanti incontri avuti con i rappresentanti della Procura.

Già non si è compreso come anni addietro, prima della riforma che ha visto unificate le Procure della Pretura e del Tribunale, gli sportelli accessibili fossero quattro o cinque, mentre oggi, con un maggior carico di procedimenti penali, siano stati drasticamente ridotti.

Ma ancor meno è apparsa giustificata la disposizione relativa al deposito presso la Segreteria Centrale di qualunque istanza, richiesta, nomina o memoria diretta alla Procura della Repubblica, anziché nelle segreterie dei singoli P.M. dove, ai fini della ricezione dell'atto, non pare necessaria una particolare competenza.

Per ciò che invece concerne le notizie sulle assegnazioni ai P.M. delle denunce e querele da tempo depositate, sulla pendenza di un determinato procedimento penale con il conseguente diritto di conoscere numero di registro e P.M. assegnatario per ogni opportuna e necessaria iniziativa defensionale (tutte comunicazioni previste e disciplinate dall'art. 335

c.p.p.) è ben vero che nell'organizzazione degli sportelli la Procura deve porre attenzione alla secretazione di un certo numero di notizie, ma ciò potrà essere garantito soltanto da un adeguato programma informatico e dalla qualificazione professionale del personale addetto e non certo dall'inaccettabile burocratizzazione dell'iter d'accesso alle notizie. Quest'ultima ha invece complicato il servizio attraverso un eccesso di modulistica da compilare dai richiedenti, per poi essere accettata, controllata, suddivisa, trasmessa ad altro ufficio competente, trattata ai fini della ricerca dell'informazione, ritrasmessa allo sportello dove, una settimana dopo, sempre che non fosse nel frattempo andata smarrita o non dovesse essere integrata con altri dati, sarebbe stato possibile ottenere una risposta.

Inoltre, il grave ritardo nell'aggiornamento del registro di iscrizione delle notizie di reato, ha comportato la moltiplicazione di accessi agli sportelli, atteso che, non per qualche settimana, ma per alcuni mesi non si aveva notizia dell'assegnazione di fascicoli certamente pendenti!

Lo scarso numero di sportelli operativi, l'orario indifferenziato per pubblico e avvocati, la lentezza nelle operazioni, ha comportato per un lungo periodo di tempo addirittura l'impossibilità di accedere entro le ore tredici allo sportello anche per chi si fosse munito del previsto ticket con numero progressivo alle otto e trenta del mattino!

Abbiamo affrontato in questa rubrica qualche mese fa l'esigenza dell'istituzione della figura di un "manager per il tribunale": questa vicenda che si

è trascinata per un intero anno nonostante segnalazioni, riunioni, circolari, prospettazione di proteste e anche dell'astensione dalle udienze e senz'altro la buona volontà dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine, della Camera Penale, della Procura stessa, conferma più che mai questa esigenza. Uffici di queste dimensioni e caratteristiche – attesa la peculiarità della materia trattata – non possono versare in una disfunzione cronica per esigenze di segretezza e/o organizzative contrapposte al diritto all'informazione ex art. 335 c.p.p. e più concretamente a quello di difesa: necessitano senza indugio di figure professionali in grado di assicurare le une e le altre, evitando all'utenza mortificanti slalom di cui questo è solo l'esempio più significativo, posto che ci sono molti uffici nel nostro distretto di Corte d'Appello in cui non è addirittura possibile depositare un atto, estrarre copie e via dicendo in alcuni giorni della settimana o per alcune ore tutti i giorni. Ci saranno senz'altro carenze d'organico e di risorse, ma siamo convinti che il problema non sia solo questo.

Mentre questo numero della rivista va in stampa, dopo l'ultimo incontro in cui si è discusso sulle disfunzioni ancora esistenti, sembra esserci stato qualche miglioramento nel servizio, ma Consiglio dell'Ordine e Camera Penale che continuano il loro "monitoraggio" stanno predisponendo un documento comune che verrà inviato a tutti i colleghi.

Noi, nel 2006 speriamo di non dover tornare sull'argomento, ma se ci fossero considerazioni e proposte da parte di chi ci legge, lo faremo volentieri.

Elena Negri



Un sasso nello stagno III

EX-CIRIELLI

Il nostro legislatore – da quello dell’arco costituzionale, responsabile del guazzabuglio che è l’attuale codice di procedura penale, a quello, attuale, di centro destra, che ha appena varato la ex Cirielli – non smette mai di stupirci.

Mi limito – per restare all’oggi – a due brevi considerazioni, che mi sono venute all’occhio ad una prima lettura della legge.

Quanto all’emendamento UDC ed al subemendamento di cui all’art. 10 comma 3, per cui la legge non si applica ai processi che – alla data della sua entrata in vigore – abbiano già superato la soglia dell’apertura del *dibattimento* di primo grado, mi chiedo: quid per i processi in fase di svolgimento con rito abbreviato, caratterizzato – come è noto – dalla mancanza della fase dibattimentale?

Vale o non vale per questi l’esclusione dai benefici della legge?

Quanto al sesto comma (emendamento AN) dell’art. 6 (id est: nuovo testo dell’art. 157 c.p.), esso stabilisce che i termini ordinari di prescrizione sono raddoppiati, tra l’altro, per i reati di cui gli artt. 449 e 589/2 e 3 c.p.

Non spetta a me giudicare la scelta di politica legislativa che ha spinto ad approvare la disposizione in questione.

Osservo che – salvo miei errori di calcolo – essa porta a conseguenze assurde.

L’art. 449 (delitti colposi di danno) stabilisce la pena della reclusione da 1 a 5 anni per chi, per colpa, cagiona taluno degli incendi o disastri dolosi previsti dal capo I del titolo VI del c.p.. Per effetto della norma sopra citata, per *delitti colposi* (salvo che per l’incendio boschivo colposo, di cui all’art. 423 bis/2 c.p., pur punito con la reclusione da 1 a 5 anni, per cui non sembrerebbe



Torino Esposizioni, [1936 ca.]. Proprietà Carla Bricarelli

valere – chissà perché – il raddoppio dei termini) la prescrizione maturerà in 6 anni $\times 2 = 12$ anni (salvo i fatti interruttivi). Molti *delitti dolosi* si prescrivono invece nel termine minore, pari al massimo edittale, o comunque in 6 anni (salvo fatti interruttivi). E così:

art. 423 incendio = 7 anni

art. 424/2 danneggiamento seguito da incendio = 6 anni

art. 427/2 danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga, con verifica del disastro = 10 anni

art. 429/2 danneggiamento seguito da naufragio = 10 anni

art. 431/2 danneggiamento seguito da disastro ferroviario = 10 anni

art. 432/3 attentato alla sicurezza dei trasporti seguito da disastro = 10 anni

art. 433/3 attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas, delle pubbliche comunicazioni, seguito da disastro = 10 anni

art. 437/2 rimozione od omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, seguito da disastro = 10 anni.

L'incongruenza mi pare evidente, e non credo possa essere sanata attribuendo al richiamo, operato dal nuovo art. 157/6 c.p. all'art. 449, una portata estensiva, tale da ricomprendere, nella regola del raddoppio dei termini prescrizionali, anche i delitti dolosi: si tratterebbe di una estensione analogica in malam partem, inammissibile nel diritto penale. Ed il contrasto con l'art. 3 Cost. mi pare proprio insuperabile.

Sergio Badellino



Riflessioni

“A UN CITTADINO CHE DEVE CREDERE NELLA GIUSTIZIA”

La “Lettera a un cittadino che non crede nella Giustizia” scritta a quattro mani da Giancarlo Caselli e Livio Pepino merita particolare attenzione proponendosi di mettere sul tappeto, anche per i non specialisti, attraverso dati di storia, di cronaca e di esperienza vissuta, le ragioni della Giustizia. Un saggio tascabile che richiamando la conversazione di Paolo Borgna e Marcello Maddalena su “il Giudice e i suoi limiti”, fa il paio con un altro prezioso strumento di conoscenza dato alle stampe da un altro magistrato di Torino, Gian Giulio Ambrosini. Anche Ambrosini ne “La Costituzione spiegata a mia figlia”, con il pretesto di rivolgersi a una bambina, così come Caselli e Pepino si rivolgono a un cittadino neppure troppo immaginario, ricorrendo senza abusi di politichese a un linguaggio volutamente facile ma accurato ed elegante, spiega a tutti, in modo diretto, i principi della nostra Costituzione e gli avvenimenti della nostra Giustizia.

Una quantità di fatti rivelatori grazie ai quali potrebbe trovare pace e soddisfazione chiunque oggi si senta sfiduciato per i troppi frequenti traumi che gli vengono da una realtà resa oscura ed odiosa da quel clima avvelenato che altera ogni accadimento politico.

Non è un cittadino supinamente delegante quello immaginato dagli autori. Ecco perché il testo non va considerato “di-vulgativo” in senso stretto: il lettore prescelto, il vero fruitore del libro è il cittadino consapevole che vorrebbe “capire”. A lui si rivolgono Caselli e Pepino. L’originalità del loro lavoro mi pare stia proprio in questo. E

non è poco. In un momento in cui sembra preferibile coltivare nella gente l’insipienza dove può far più presa la petulante propaganda dei media. Si sa che la verità è suscettibile di trasformazione attraverso ripetizioni facili destinate al successo se abilmente orchestrate e se, alimentando la c.d. “conversazione leggera”, si abbassa (talvolta ricorrendo perfino alla diffamazione), il tono e la qualità del sapere.

Dieci sono i capitoli che costituiscono l’ossatura del libro e dove si trattano molti temi: dalla famigerata riforma del sistema Giustizia, al rimpianto della c.d. “neutralità dei giudici delbeltempo antico”, dalla pigrizia impiegatizia dei magistrati, alla inefficienza del sistema in cui essi sarebbero chiamati a lavorare più alacramente, alla difesa dei diritti e dell’uguaglianza delle persone, al garantismo, alla indipendenza della Magistratura, alla obbligatorietà dell’azione penale.

Di tutti gli argomenti trattati i più caldi, verrebbe da dire quelli ardenti, che scatenano in termini anche troppo vivaci il più acceso contrasto fra il sistema politico e la Magistratura, sono certamente quelli che attengono alla obbligatorietà dell’azione penale e alla indipendenza dei Giudici e dei Pubblici Ministeri. Prerogative di cui i Magistrati sono gelosi custodi sotto l’usbergo di quella Carta costituzionale che usano esibire quando, in toga, partecipano alle loro riunioni dimostrative.

Non c’è da stupire che l’affrancaamento dei magistrati da ogni potere in quanto scelti per concorso, inamovibili e sottoposti solo alla Legge, non piaccia al mondo politico che lamenta, (per

altro con qualche fondamento), il c.d. “protagonismo dei Giudici” le cui cause, come gli autori spiegano attraverso le parole di Alessandro Pizzorno vanno ricercate nella c.d. “espansione del giudiziario” cioè “nell’avvicinarsi di situazioni prive di copertura normativa nelle quali il potere giudiziario è chiamato ad intervenire”.

Si tratta comunque di un protagonismo contro il quale, con martellante forza mediatica, il Potere ha espresso ed esprime assidua insofferenza nel timore – si obietta – che la magistratura “troppo impicciona” arrivi, grazie alla sua libertà di indagini, ad occuparsi anche – cosa già avvenuta – di processi implicanti gli altri poteri.

Il libro di Caselli e Pepino termina con “Il decalogo del buon magistrato”: un modello di prescrizioni che ogni magistrato, (non soltanto qualcuno come si scrive), dovrebbe tenere incorniciato nel proprio cabinet de travail.

Se a tale decalogo tutti i componenti della magistratura si attenessero quotidianamente, le occasioni per colpire i giudici certo diminuirebbero. Ma difficilmente scomparirebbero.

Perché, se molte delle critiche rivolte ai magistrati e al loro sistema organizzativo sono fondate (molte le storture di cui sono vittime le persone che accedono ai nostri Tribunali; il Magistrato giudicante è sovente lontano dalla verità sostanziale dei contendenti; i tempi occorrenti per una pronuncia giudiziale sono biblici, ecc.) altrettante, si assume nel testo, sono strumentali. In realtà quello che più colpisce (o dovrebbe colpire!) la coscienza collettiva perché ricorrente ed allar-



Tito e Lidia Mazza a Viareggio, 1939. Stampa alla gelatina bromuro d'argento su carta camoscio, 188x140 (270x207). Fondazione Torino Musei, Fondo Stefano Bricarelli

mante è che, mentre la Giustizia dovrebbe viaggiare su un unico binario uguale per tutti, per i non garantiti essa funziona

su un binario celere mentre per i privilegiati si intravede fin dall'inizio quale sarà il capolinea dei loro processi. E questo non perché, come la cronaca dimostra, i Giudici privilegino i potenti ma perché in realtà gli esponenti dei poteri forti, seppure incriminati con fondamento, finiscono alla fine impuniti grazie a norme sostanziali e processuali fatte a loro uso e consumo. Questa grande disparità di trattamento, crea una confusione che alla fine si riverbera su tutti gli appa-

rati dello Stato ivi compreso quello della Giustizia.

Bisognerà affrontare un percorso in salita per rimediare a questa confusione, pericolosissima, che crea disinteresse e qualunquismo, mentre alla Giustizia (che dovrebbe agire in difesa dell'uguaglianza delle persone) e alla Politica (che dovrebbe essere il motore dell'organizzazione sociale) sarebbe auspicabile si dedicassero i giovani migliori. Cioè i cittadini più attenti ed informati, capaci di battersi contro il mal costume e la corruzione che hanno invaso il Paese. Perché, come già nell'81 lamentava Enrico Berlinguer nella sua intervista a

Eugenio Scalfari, non è la Giustizia il vero campo di battaglia dove dovrebbe scatenarsi l'opinione pubblica ma sono "la corruzione e il mal costume che regnano nel Paese attraverso quelle macchine di potere e di clientela che si muovono senza alcun rispetto per le esigenze emergenti".

È il mondo corrotto della politica dunque e non dei Tribunali il luogo di rivelazione dove la verità si manifesta e si enuncia. E perché il mal costume venga alla luce è necessario che una figura visibile la tragga dalla sua invisibilità. La magistratura italiana di cui va difesa l'indipendenza, ha svolto questo compito. Così facendo ha innescato quella conflittualità tra potere politico e potere giudiziario affatto gradita agli indagati eccellenti che pretenderebbero essere liberi da ogni regola (V. ex Legge Cirielli).

Tutti ricordiamo come la Magistratura nell'87 abbia proceduto contro la classe politica e come allora il cittadino cui si rivolgono oggi Caselli e Pepino abbia dimostrato aperto consenso per il lavoro del "pool mani pulite".

Non fu facile agli uomini che allora avevano alte responsabilità istituzionali salvaguardare la dignità del Parlamento senza ostacolare il corso della Giustizia che si muoveva, senza arrestarsi dinnanzi a nessun santuario, sotto una gran pressione dell'opinione pubblica: il cittadino che credeva allora nella Giustizia, esigeva che si procedesse contro le prevaricazioni, le malversazioni e contro tutti gli illeciti commessi nella gestione della cosa pubblica. Leggiamo con tremore che "le domande di autorizzazione a procedere pervenute allora al Presidente della Camera raggiunsero l'impressionante numero di 619". (Seicentodiciannove!).

"Per decine di deputati giunsero più domande per diverse ipotesi di reato!".

Viene da chiedersi in tema di politica giudiziaria, con riferimento all'indipendenza della Magistratura (ed in particolare della Magistratura inquirente) dal potere esecutivo, come avrebbero potuto agire i Magistrati sotto la pesante, ragionevole, fondata

spinta dell'opinione pubblica. Se il Ministro della Giustizia avesse avuto potere gerarchico sul P.M., cioè il potere di ordinarli se e come e contro chi procedere, come avrebbe potuto legalmente agire il P.M. contro la classe politica in nome della moralizzazione della vita pubblica?

Tornano alla mente le risposte che a queste inquietanti domande ebbe a dare Piero Calamandrei che alla Costituente disse "se il Ministro della Giustizia ha potere gerarchico sul P.M., se ha il potere di ordinarli come deve procedere, il P.M. deve uniformarsi all'ordine ricevuto". Con grande disappunto del cittadino che crede nella Giustizia. E che poi non crede più in niente, ovviamente neppure nei Giudici (dei quali tutto si potrà dire e si dice ma non, vivaddio,

che siano corrotti o affetti da malcostume!).

A quando risale questa ondata di indifferenza che ha sfiduciato i giudici ai quali un giorno era stata riconosciuta dalla maggioranza silenziosa e non solo, una funzione di bonifica sociale?

Suggerisco e qui propongo che alla Casa dell'Avvocatura Torinese Fondazione Croce venga felicemente riservato un pomeriggio a Gerardo D'Ambrosio, altro Magistrato moderno e integerrimo cui dobbiamo un prezioso tascabile, "La giustizia ingiusta", un lavoro ricco di risposte.

Gerardo D'Ambrosio potrebbe spiegare molte cose al cittadino che non crede più nella giustizia. Potrebbe rispondere, come persona informata sui fatti, per aver lavorato alacremen-

te nel pool mani pulite di Milano, a quelle domande fondamentali che ci turbano e ci disturbano: perché le "indagini mani pulite" furono seguite con tanto calore ed attenzione da tutti i cittadini; come, quando e perché tanto consenso generalizzato e sincero da parte del corpo sociale sia venuto meno così in breve tempo, come fu che lo stesso cittadino oggi non più curante degli avvenimenti giudiziari, sfiduciato e pessimista, ponendosi allora fra coloro che attribuirono all'attività dei Magistrati una funzione salvifica, abbia poi, come tanti, abbandonato i Giudici alle peggiori offese lasciandoli soli a difendere noi tutti e la nostra Costituzione.

Romana Vigliani



Vita associata

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Ancora una volta la Commissione per le Pari Opportunità, attraverso la voce della coordinatrice, vuole cercare di raggiungere le sempre più numerose colleghe iscritte all'albo (la percentuale è in costante aumento) per segnalare innanzitutto la propria esistenza a quelle che ancora non la conoscono, per informare dell'attività sin qui svolta, a livello locale e nazionale, e per cogliere l'occasione per lanciare un appello.

I passi che la Commissione sta compiendo per raggiungere le finalità che vuole e deve perseguire, quelle che in più occasioni ho già indicato, sono lenti ma costanti.

Così, per citare solo un esempio, il progetto di creare uno spazio da adibire ad asilo nido-baby parking-scuola materna annesso al Palazzo di Giustizia, dovrebbe trovare realizzazione nei locali dell'ex carcere "Nuove", e ciò anche grazie al fatto che la stessa esigenza è stata sentita da magistrati e personale di Cancelleria. Tale realizzazione, prima in Italia, rappresenterebbe un concreto aiuto alle tante giovani mamme avvocate per le quali la conciliazione del lavoro con la famiglia costituisce, come ha sempre costituito, uno dei problemi più ardui da affrontare e di più difficile soluzione. È di tutta evidenza che questo problema, che spesso si tende a ritenersi esclusivo delle donne, (non dovremmo nemmeno doverlo dire), è della coppia per le enormi implicazioni che può determinare in ambito familiare. Da tale considerazione lo sforzo da parte della Commissione di creare una maggiore coscienza in tutti

gli iscritti, soprattutto nei più giovani, maggiormente colpiti dalle problematiche della famiglia, e di far comprendere che quelli che ci occupano non sono e non devono essere considerati problemi esclusivamente femminili, ma di tutti.

Venendo ad altra attività, nel mese di ottobre è stata realizzata, soprattutto grazie alla collega Manuela Stinchi, una gioranta di studio, in collaborazione con la Fondazione dell'Avvocatura, sul tema della giustizia sportiva. Lo scopo è stato anche quello di far conoscere un argomento ancora poco noto alle donne avvocate, anche per suggerire un campo di possibile specializzazione e quindi di lavoro. Gli argomenti sono stati molto interessanti e i relatori qualificati; qualche disappunto solo per la scarsa partecipazione femminile.

Al recente congresso dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che si è tenuto a Milano, al quale chi vi scrive ha partecipato in qualità di delegata, nella mozione politica generale approvata dal congresso, che ha recepito varie richieste da più parti formulate, al punto 18 si legge: "La presenza femminile nella categoria forense è in progressivo aumento; occorre pertanto promuovere e garantire la rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi, sviluppare progetti e azioni positive per attuare le pari opportunità e rimuovere tutti i comportamenti discriminatori". E ancora: "Conseguentemente dà mandato ai propri organi di rappresentanza, ciascuno secondo le proprie competenze, di adoperarsi affinché le

forze politiche tutte abbiano a tenere nel debito conto le suesposte richieste, nella formulazione dei rispettivi programmi elettorali di coalizione, affinché sia quanto prima data attuazione in sede legislativa ai principi sopra esposti".

Questo, che forse per qualcuno dei lettori o delle lettrici può sembrare una ovvietà, in realtà costituisce un importante riconoscimento e "conquista", sempre che l'invito venga tenuto nella giusta considerazione da tutti i destinatari cui è rivolta. Sappiamo che per continuare nei progressi è sempre necessaria la collaborazione e l'appoggio di tutti, e di tutte le donne in primo luogo.

Venendo ora, sempre brevemente, alla attività della Commissione per le Pari Opportunità istituita all'interno del Consiglio Nazionale Forense, della quale faccio parte, a oggi i progetti realizzati e in via di realizzazione sono i seguenti:

- monitoraggio in Italia della percentuale delle donne avvocate (indagine necessaria e preliminare, di per sé semplice, ma invece incredibilmente di faticosa realizzazione a causa proprio della scarsa presenza femminile negli Ordini);
- azione di sensibilizzazione locale con la costituzione (o richiesta di costituzione) dei Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini;
- progetto di un protocollo di intenti con il Ministero per le Pari Opportunità (che verrà presto formalizzato);
- studio di una polizza sanitaria che preveda assistenza e tutela per inter-

venti e malattie tipicamente femminili;

- elaborazione di una proposta per ottenere legislativamente il riconoscimento del diritto della donna avvocato di astenersi dall'attività lavorativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità;
- elaborazione di possibili soluzioni per ottenere, attraverso contatti con il Ministero delle Finanze, un correttivo nelle ipotesi degli studi di settore che tenga conto delle differenze di genere nel calcolo reddituale degli avvocati donne (a questo proposito il sondaggio della Commissione, effettuato con i dati forniti dalla Cassa Nazionale Forense, ha evidenziato che l'aumento numerico delle donne avvocato non ha comportato una parificazione economica di guadagno con i colleghi uomini, e che a parità di età, e quindi presumibilmente di anzianità professionale, il reddito dichiarato dalle donne è inferiore alla metà del reddito dichiarato dagli uomini. I risultati delle indagini impongono pertanto una revisione della normativa in materia fiscale).

Infine è stata prevista la realizzazione di una giornata di studio dal titolo "La giornata europea della donna avvocato" che vedrà la partecipazione attiva di partners europei e si terrà a Roma il giorno 24 marzo 2006, della quale darò maggiori notizie in seguito.

Questa, in sintesi, l'attività svolta a livello nazionale, attività che richiede, per raggiungere la completa realizzazione e il meritato successo, di essere



Léonie Pallavicino di Priola, 1922. Fondazione Torino Musei, Fondo Stefano Bricarelli

supportata a livello locale. Occorre quindi, in primo luogo, (non mi stancherò mai di ripeterlo) che tutti gli Ordini si rendano conto del cambiamento registrato negli ultimi anni, della "femminilizzazione" della categoria, e conseguentemente della necessità di affrontare, studiare e risolvere problematiche prima inesistenti o comunque scarsamente sentite. Solo una maggiore presenza femminile nei "centri direzio-

nali e decisionali" potrà garantire l'approfondimento delle tematiche, il compimento di importanti passi e il raggiungimento di risultati verso l'effettiva sostanziale parità, fornendo gli strumenti che consentano di poter esercitare la professione al meglio, risolvendo il problema della integrazione e conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Emilia Lodigiani



Vita associata

FONDAZIONE CROCE



Corpo di ballo Arkè alla Fondazione Croce

Chi, come il sottoscritto, ha vissuto piuttosto da vicino la tragica fine dell'avv. Fulvio Croce, barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse il 28 aprile 1978, non poteva sottrarsi dal dare il proprio contributo alla crescita di una Fondazione che porta il suo nome e alla realizzazione della prima "casa degli avvocati" che esiste in Italia e che ha trovato la sua collocazione nel Palazzo Capris di Cigliè.

Quando nel settembre del 2004 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Croce ha iniziato a operare la ristrutturazione di Palazzo Capris l'inaugurazione pareva lontanissima, praticamente irraggiungibile. Questa sensazione si è più volte manifestata nei consiglieri, ma il costante supporto del Consiglio dell'Ordine, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello "spirituale" e l'abile e ferma guida del Presidente della Fondazione avv. Napoli, nonché la disponibilità e la determinazione di tutti i consiglieri ha dato la spinta necessaria.

Sin da subito abbiamo capito che i Colleghi avessero compreso lo spirito, in quanto senza farsi sollecitare si presentavano sempre più numerosi presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine per versare il generoso contributo e poter essere annoverati tra i soci fondatori, e continuano ancora adesso.

Con uguale slancio hanno accolto l'invito a incrementare la biblioteca, a donare mobili per l'arredo, a frequentare le sale sia durante gli eventi organizzati sia anche nei momenti non organizzati e hanno apprezzato sia il bar sia il ristorante.

Volevamo che l'iniziativa fosse degli avvocati torinesi e questo abbiamo ottenuto. Quindi un doveroso quan-

to riconoscente ringraziamento va a tutti coloro che "al buio" hanno creduto all'iniziativa e che sono al 30 novembre 2005 oltre trecento.

Con queste premesse più che rosee è stata organizzata l'inaugurazione avvenuta il 28 settembre, un anno dopo la costituzione della Fondazione. Per dare la possibilità a tutti quelli che intendevano partecipare di poter accedere, è stata organizzata su tre serate, che hanno visto una nutritissima presenza di colleghi e famigliari. Sono intervenuti i Magistrati, le istituzioni cittadine e chi non è proprio riuscito a esserci ha inviato calorosi messaggi di adesione. Non soltanto ha risposto l'avvocatura torinese, ma anche la città.

Inaugurata la sede il rischio era che il tutto venisse dimenticato.

Questo non è avvenuto perché la Fondazione ha determinato sin da subito una immediata accelerazione nell'organizzazione di eventi molto interessanti.

Nei mesi di ottobre e novembre tutti i martedì e giovedì dalle 19 alle 20 il Palazzo apriva le sue porte alla presentazione di libri (Ernesto Ferrero), alle interpretazioni di canzoni (Paolo Conte e Fausto Amodei), all'interpretazione di musica classica (l'Accademia Santo Spirito, Umberto Clerici e Monica Cattarossi, Andrea Boccaletti e Matteo Ricciardi), al jazz (Patricia Lowe), alla presentazione di non torinesi che hanno avuto successo a Torino (Ciro Ferrara), alla fotografia (Zabert con le sue foto dell'Argentina). La proiezione delle fotografie è stata accompagnata da una

esibizione di tango da parte di Fulvio Brizio e Jolanda Pastiglia, famosi ballerini componenti del gruppo "Qui per caso" che approfondisce le tecniche del ballo argentino.

Accanto a queste manifestazioni di svago, non ci siamo dimenticati di essere avvocati. Abbiamo allora parlato di diritto sportivo con il dott. Laudi, l'avv. Vigoriti e l'avv. Azzali, di Europa con il prof. Mastroianni e il dott. Reynaud, con il prof. Amadeo e il prof. Greppi, di vendita e circolazione dei prodotti alimentari in ambito UE, con trasferta all'università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, di fiducia nella giustizia con il dott. Pepino e gli avv.ti Gianaria e Anetrini.

Il 25 novembre inoltre è stato sottoscritto nella sede della Fondazione un importante accordo tra l'U.I.A. (Union Internationale des Avocats), l'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Università di Torino, Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Fondazione Croce per realizzare una biblioteca della legislazione mondiale disciplinante la professione forense.

Nel mese di dicembre vi è stata una piccola pausa nell'organizzazione delle manifestazioni, perché le sale sono state richieste da più di un Collega per organizzare amichevoli intrattenimenti privati o cene natalizie degli studi legali e delle associazioni. Non dobbiamo infatti dimenticare che in Fondazione c'è anche un ottimo ristorante gestito dalla sig.ra Pandolfi, che alle indubbie doti di ottima ristoratrice e intenditrice di vini, unisce anche una eccezionale

carica umana. Su queste capacità i Collegi possono fare sicuro affidamento. Provare per credere!

Quali le conclusioni?

L'orgoglio di essere avvocati e di poter aiutare la nostra categoria supera ogni difficoltà e raggiunge risultati che all'inizio paiono soltanto dei sogni.

L'investimento del Consiglio dell'Ordine nell'acquisto del Palazzo vuole essere un contributo per far conoscere alla città, e non soltanto, un gioiello del nostro patrimonio storico immobiliare.

Questa iniziativa vuole essere un contributo a superare la negativa immagine che i Torinesi hanno fuori dalle loro mura. Gli avvocati torinesi, primi in Italia, hanno una sede dove potersi trovare, dove poter leggere, scambiare idee e partecipare a iniziative culturali importanti. Il torinese, avvocato o no, se giustamente interessato e forse anche un po' provocato sa reagire con cose belle.

Infine ma non ultimo, altro motivo d'orgoglio è, per la nostra Fondazione, portare il nome di un avvocato piemontese come Fulvio Croce, che è morto per difendere gli ideali della nostra toga che Lui ha portato fino alla morte con altissima dignità, accompagnata da una profonda cultura e preparazione non soltanto giuridica.

Tutti coloro che hanno già aderito alla Fondazione e quelli che nel futuro aderiranno devono ricordarsi di questo.

Pier Luigi Amerio



Vita associata

CONVENZIONE UIA, UNIVERSITÀ DI TORINO, CONSIGLIO DELL'ORDINE E FONDAZIONE CROCE PER LA RACCOLTA DELLE NORMATIVE REGOLANTI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEI VARI STATI

CONVENZIONE

tra

l'**Union Internationale des Avocats**, con sede in Parigi, Rue du Jour n. 25, in persona del suo Presidente pro-tempore avv.to Paul Nemo ("U.I.A.")

e

l'**Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Giuridiche**, Via S. Ottavio n. 54 con sede in Torino, in persona del suo Direttore pro-tempore Prof. Leonardo Lenti ("Università di Torino")

e

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino**, con sede in Torino, Corso V. Emanuele II n. 130, in persona del suo Presidente pro-tempore avv.to Antonio Rossomando ("Ordine di Torino")

e

la **Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce**, con sede in Torino, Via S. Maria n. 1, in persona del suo presidente pro-tempore avv.to Mario Napoli ("Fondazione Croce")

premessi

- che l'U.I.A. ha espresso - per dichiarazioni manifestate dal suo presidente avv.to Paul Nemo - l'opportunità di giungere a realizzare una raccolta delle normative nazionali regolanti l'esercizio della professione di avvocato in tutti gli Stati del mondo o, quantomeno, nel maggior numero di Paesi possibili;
- che pare opportuno a tal fine prevedere la collaborazione dell'U.I.A. e della sua estesa rete di membri individuali e collettivi con una Facoltà di diritto di una Università prestigiosa al fine di pervenire all'elaborazione e al collocamento sistematico dei dati raccolti;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha presentato nel corso del Congresso U.I.A. del 2001 tenutosi in tale città una proposta di Carta sull'esercizio della professione di avvocato nel XXI secolo;
- che, partendo da tale testo, l'U.I.A. ha approvato al successivo Congresso annuale 2002 tenutosi a Sydney la carta U.I.A. sull'esercizio della professione di avvocato nel XXI secolo chiamata Carta di Torino;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce si sono dichiarati interessati, e si sono fatti promotori nei confronti dell'U.I.A. e dell'Università di Torino, alla realizzazione della raccolta normativa sopra richiamata

tutto ciò premesso, si conviene

1. L'U.I.A., l'Università di Torino, l'Ordine di Torino e la Fondazione Croce collaboreranno al fine di realizzare una raccolta, la più completa possibile, delle normative aventi a oggetto l'esercizio della professione di avvocato nel mondo.

Nello spirito di fattiva collaborazione, e pur dichiarando la disponibilità alla reciproca supplenza ove necessario per il buon esito della realizzazione sopra evidenziata, si concordano i seguenti ruoli e compiti:

U.I.A.: gli uffici dell'U.I.A. si faranno carico dell'invio dei questionari e delle comunicazioni che verranno elaborate dall'Università di Torino ai membri individuali e a quelli collettivi che verranno individuati di comune accordo; nonché dell'attività di sollecito delle risposte e della loro raccolta e invio all'Università di Torino. L'U.I.A., in particolare, farà quanto possibile al fine di ottenere dalla delegazione degli Stati Uniti e/o da un membro individuale di tale Stato la risposta relativamente all'esercizio colà della professione di avvocato, stante la complessità della disciplina americana.

Università di Torino: l'Università di Torino darà corso a quanto indicato nell'allegata proposta di ricerca sia per quanto riguarda l'elaborazione della comunicazione e del questionario da inviare ai membri U.I.A., sia per quanto riguarda la classificazione delle risposte ricevute, la loro sistematica raccolta e per una sintesi conclusiva.

Ordine di Torino e Fondazione Croce: l'Ordine degli Avvocati e la Fondazione Croce delibereranno un finanziamento della ricerca pari a complessivi € 6.000 (seimila).

2. L'U.I.A. seguendo le indicazioni che verranno fornite dall'Ordine di Torino e dalla Fondazione Croce, formalizzerà al più presto possibile alla Compagnia di San Paolo di Torino una richiesta di contributo alla ricerca di € 10.000 (diecimila) per i costi di corrispondenza e di traduzione e per quant'altro occorrente.

3. Le parti convengono nell'affidare il coordinamento scientifico del progetto al prof. Gianmaria Ajani, il quale potrà affidare l'esecuzione del progetto a un collaboratore, individuato dall'Ordine di Torino.

4. Le parti tutte dichiarano che lo scopo della presente Convenzione è quello di rendere un servizio all'Avvocatura di tutto il mondo mettendo a disposizione degli avvocati uno strumento per conoscere regole e forme di esercizio della professione mirando così a una loro omogeneizzazione alla luce dei principi esposti nella Carta di Torino. Di tale scopo e del connesso spirito di servizio occorrerà fare riferimento in ipotesi di incomprensioni o contrasti nell'esecuzione del progetto, al fine di un loro rapido superamento.

Torino, 25 novembre 2005

Paul Nemo (*Union Internationale des Avocats*), **Leonardo Lenti** (*Università di Torino - Dipartimento di Scienze Giuridiche*),
Antonio Rossomando (*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino*), **Mario Napoli** (*Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce*)



Ricordi

IN RICORDO DI MARIO MARONE

“**O**ltre alla famiglia, la Professione di Avvocato è stata la vera passione della sua vita terrena. Da giovane Avvocato ha lasciato la Basilicata, dove già esercitava in Studio col fratello Egidio, per costruire a Torino il suo futuro professionale dedicandosi con tutte le sue forze a quello che più di ogni altra cosa amava fare. Per molti anni ha insegnato i fondamenti del Diritto agli studenti Torinesi che ricordano il Professore per il suo impegno, la sua severità e la indiscutibile lealtà. Ha sempre affrontato ogni controversia giuridica sottoposta alla sua attenzione, dalla più banale alla più complessa, come se fosse una causa personale, e ha abbracciato il Diritto in ogni materia... nessuna esclusa. Aveva 75 anni compiuti e, nonostante il suo non ottimale stato di salute, ha continuato a lavorare fino al giorno prima del ricovero in Ospedale dove, a seguito di un'improvvisa e quanto mai inaspettata malattia, si è spento poche settimane dopo il suo arrivo, lasciando così nei suoi cari e in tutte le persone che lo stimavano un grande vuoto. Noi tutti però lo vogliamo ricordare in Studio con i suoi codici, i suoi atti e... la sua passione”.

I figli Annamaria e Gianfranco





Ricordi

IN RICORDO DI ANTONIO FORCHINO

Antonio Forchino, laureatosi l'11/7/1957, con il massimo dei voti, avvocato il 7/11/1959, frequentò il prestigioso studio dell'Avv. Giorgio Del Grosso.

Giurista fine e attento si distinse subito, nei primi anni '60, in quel gruppo di giovani che si affacciavano alla sbarra nelle nostre aule giudiziarie, come polemista e argomentatore tenace, spigoloso, talvolta aggressivo. A lui non sfuggiva mai l'esame delle questioni giuridiche delle quali anzi sapeva prospettare sempre una interpretazione personale e ricercata, mai banale.

Fu uomo di cultura vasta e profonda, sofferta nella ricerca di una risposta a molti interrogativi, una ricerca perseguita sovente nel contrasto e nello scontro dialettico.

Di molteplici interessi e di letture artistiche in particolare musicali, Antonio Forchino si giovava di una formazione storica accurata. Una sua passione era preminente: il rapporto con il libro e con quanto nel tempo è stato scritto ed elaborato, dalla prima edizione di un testo a un manifesto del periodo risorgimentale. La gran parte dei suoi volumi trovava posto in quel suo appartamento contiguo allo studio, pieno di manifesti, di annate di giornali, di testate gloriose e significative della storia d'Italia e non solo.

In questi ultimi anni, come Presidente del Circolo degli Artisti, cercò di conservare alla nostra città, attraverso una impegnativa, giornaliera battaglia, uno dei punti più significativi della vita culturale torinese.

Antonio Forchino ci trasmette questo amore per la cultura come parte di noi stessi, questa passione per un sapere che deve far parte della identità di un avvocato.

Antonio Rossomando





IN RICORDO DI MICHELE REGINA

Correvva l'anno 1964 e io mi ero iscritto da poco alla pratica con il patrocinio nanti le Preture, sotto le amorevoli cure dell'Avv. Luigi Griffa.

Iscrivevo a ruolo presso la Pretura di Ciriè una delle mie prime cause e per il convenuto si costituiva l'allora Dott. Michele Regina.

Subito nacque una spontanea e reciproca amicizia che è durata per più di quarant'anni suggellata nell'ultimo lustro dalla comune vita professionale che mi ha permesso di apprezzarne vieppiù le doti di competenza, saggezza e dedizione alla professione.

Tali doti, d'altra parte, sono state profuse nell'opera prestata quale Giudice Conciliatore per più di 16 anni, e tanti sono i colleghi che ne hanno riconosciuto il valore e lo ricordano non solo come valente Giudice e Avvocato ma come uomo retto e di animo nobile.

Di Lui si diceva: "ecco un vero signore".

Ha sopportato con dignità i tormenti della malattia e con dignità ha accettato, senza recriminare, il suo destino.

Varco affranto la soglia dello studio, ormai terribilmente vuoto e privo di quella presenza gentile, riservata ma forte e risoluta, grandi virtù che oggi non fanno più notizia e di cui si parla troppo poco.

Ciao Michi.

Alessandro Peyretti





Manoscritto

GUIDA ALLA MUSICA

Rodolfo Tenditti ha dato alla luce l'ottava creatura della "PICCOLA GUIDA ALLA GRANDE MUSICA" (Ed. Sonda).

Nel cinque primi volumi l'autore ha seguito un ordine cronologico nella trattazione di ogni singolo autore: nel 1° vol. da Viraldi a Bach, a Beethoven; nel II° da Schubert, Schumann a Chopin; nel III° da Paganini a Liszt, a Brahms; nel IV° da Franck, Ciaikovstija a Mahler.

Con il V° vol. ci si attendeva, con una certa curiosità, di conoscere il pensiero del musicologo che doveva affrontare il Novecento, secolo erede di una "rivoluzione" vera e propria operata nel tardo ottocento.

Senonché con il V° vol. dal titolo "Dall'epoca di Dante a quella di Goldoni" (con sottotitolo: "dal Canto gregoriano a Corelli") l'autore ha voluto concedersi una pausa di riflessione prima di affrontare la "nuova" musica.

Con il VI° e VII° vol. è seguita l'incurSIONE nel Novecento con Debussy e Ravel.

A dire il vero, per l'estensore del presente scritto, la lettura di

queste ultime pubblicazioni fu una sorpresa: si conosceva un Venditti piuttosto incline alla tradizione classica e lo scoprirlo così aperto ad un Maurice Ravel lo poneva in una luce diversa, più in consonanza con un modo modo di fare musica.

E la prova provata di questo sentire la si ha con l'VIII° vol. dove l'autore si è sentito a tratto addirittura da uno Stravinsky, colui che nel 1913 fu sonoramente fischiato a Parigi per le dissonanze che assordarono gli ascoltatori della "Sagra della Primavera".

Ma si badi bene, una attrazione a Stravinsky, allo sviluppo musicale del quale "non era estranea", ha scoperto Venditti, "la musica di un ~~un~~ grande, ~~so~~ grande compositore italiano del Settecento: Giovanni Battista Pergolesi".

E' nato così l'VIII° vol.

Titolo: "Pergolesi Stravinsky".

Accostamento quanto mai mai

audace di cui lo stesso autore
 si rende conto, ma nella convinzione
 che tale accostamento gli pare utile
 "perché scava in profondità e fa
 scoprire aspetti inediti e stimolanti."

Così, come chi scrive ha constatato nel
 percorrere la vita dei due (dall'ipotesi
 atroce se Pergolesi fosse un castrato,
 all'apice delle fortune di Stravinsky in
 America).

Un lavoro, l'VIII vol., di notevole in-
 teresse che premia questo giurista che ha
 sempre amato la musica e dato alle
 stampe dal 1990 ad oggi la "PICCOLA
 GUIDA ALLA GRANDE MUSICA".

Magistrato (i penalisti lo ricordano presiedere
 sezione della Corte d'Appello di Torino, i civilisti
 le sezioni civili) e docente nell'Università di
 Torino di "Diritto e procedura penale militare",
 Rodolfo Venditti è riuscito, ancor prima del
 pensionamento, a conciliare lo svolgimento dei
 suoi incarichi con l'amore per la musica, testi-
 moniato dalla "GUIDA" e dalle conferenze.

Il segreto di una tale possibilità di
 conciliazione?

Risponde Venditti nel suo libro sulla sua
 esperienza di giudice: programmando la
 giornata.

Qualun Presidente per altri audaci accosta-
 menti!

Camillo Voglino